

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

14388-2019

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto
Assicurazione — Assicurazione R.C.A. —
Risarcimento diretto — Azione promossa *iure*
proprio da prossimi congiunti del terzo
trasportato — Legittimazione attiva —
Insussistenza

C.I.

- | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|
| Roberta Vivaldi | - Presidente - | Oggetto |
| Stefano Olivieri | - Consigliere - | R.G.N. 12408/2017 |
| Enrico Scoditti | - Consigliere - | |
| Chiara Graziosi | - Consigliere - | Cron. <i>14388</i> |
| Emilio Iannello | - Consigliere Rel. - | UP - 27/03/2019 |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12408/2017 R.G. proposto da
[redacted] rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Prof. Diego Vaiano, Prof. Marcello Cecchetti, Sebastiano Artale e
Annapaola Zecchini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in
Roma, lungotevere Marzio, n. 3;

- ricorrenti -

5

2019
F59

contro

[redacted] Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv.

Ernesto Grandinetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della croce, n. 44;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 591/2017, depositata il 15 marzo 2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

uditi gli Avvocati Sebastiano Artale e Marcello Cecchetti;

udita l'Avvocata Marcella Lombardo, per delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] Assicurazioni S.p.A. volta ad ottenere il ristoro dei danni *iure proprio* subiti per la morte della propria madre, [REDACTED] deceduta a causa del sinistro che, in data 16/8/2011, coinvolse la barca nella quale si trovava quale terza trasportata, di proprietà e condotta dal marito e assicurata dalla predetta compagnia.

Conformemente alla decisione di primo grado la Corte d'appello ha infatti ritenuto gli attori/appellanti non legittimati ad esercitare, in relazione a danni subiti *iure proprio*, l'azione diretta ex art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*), essendo questa riservata al terzo trasportato, secondo interpretazione fondata sul non superabile dato letterale e non sospettabile di incostituzionalità, atteso che alle vittime secondarie è comunque assicurata una tutela giurisdizionale, con la diversa azione ordinaria ex art. 2054 cod. civ..

Ha inoltre rilevato, per quanto ancora in questa sede interessa,

che non poteva il tribunale qualificare in tale ultimo senso la domanda, avendo gli attori espressamente fondato l'azione proposta sull'art. 141 cit..

2. Avverso tale decisione [redacted] propongono ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, cui resiste la [redacted] Assicurazioni S.p.A., depositando controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 141 cod. ass., dell'art. 12 preleggi e degli artt. 3 e 24 Cost., per avere la Corte d'appello ritenuto l'azione diretta prevista dalla prima delle citate norme preclusa a soggetti diversi dal terzo trasportato.

Lamentano, in sintesi, una erronea enfattizzazione del dato letterale a scapito del criterio ermeneutico volto alla ricerca della *ratio* della norma, tanto da potersi sul punto predicare una radicale carenza (ovvero inesistenza) della motivazione.

Sostengono che in tanto il criterio letterale può considerarsi insuperabile, in quanto possa ritenersi che la lettera della legge non violi la volontà del legislatore, in quanto capace di esprimerla con parole adeguate, conseguendone che l'indagine di tale volontà rimane ineludibile, tanto più quando le parole usate non sono tecniche (come non lo è nella specie il termine «trasportato»).

Rilevano che, se da tale necessario vaglio fosse emerso un conflitto con l'intenzione del legislatore, a quest'ultima avrebbe potuto/dovuto darsi valore paritetico se non prevalente, tale da condurre a una interpretazione estensiva della norma; se al contrario l'intenzione del legislatore fosse da ritenere fedelmente espressa dalla lettera della norma, in tal caso si porrebbe il problema della sua

conformità a Costituzione.

Lamentano comunque anche una insufficiente analisi letterale del testo, non risultando in particolare valutata l'ipotesi di un uso solo generico del termine «trasportato», né esaminati gli esiti di un collegamento all'uso della medesima espressione in altre parti della legge (come nell'art. 122 cod. ass.), né ancora valutata l'importanza esegetica del termine «terzo» anteposto a «trasportato».

Sul piano della *ratio* della norma osservano che se, come è indiscusso, questa risiede nell'esigenza di agevolare la tutela dei diritti delle vittime della circolazione estranee alla disputa in punto di responsabilità dell'incidente, tale esigenza è ravvisabile con riferimento ai congiunti, vittime secondarie, allo stesso modo che con riferimento alla persona trasportata nel veicolo coinvolto nell'incidente; il che autorizza a concludere — affermano — che quella che il legislatore ha inteso tutelare «è una categoria, un sottosistema di soggetti che include la persona fisica del trasportato e i suoi congiunti, le vittime primarie e quelle secondarie»: non la persona ma la situazione del terzo trasportato è quella dunque cui si vuol dare maggior tutela, così che l'espressione «danno subito dal terzo trasportato» può e deve essere letta nel senso di «conseguenze prodotte dai danni del terzo trasportato».

Rilevano ancora che l'avversa interpretazione conduce, irragionevolmente, a restringere l'applicazione dell'art. 141 cod. ass. al limitato caso in cui la persona trasportata sopravviva all'incidente, con l'ulteriore conseguenza che, nel caso in cui le gravi lesioni subite dal terzo trasportato determinino danni riflessi sui prossimi congiunti, solo il primo, ma non i secondi, potrebbero esperire l'azione diretta ex art. 141 cit..

Sostengono sotto altro profilo che l'interpretazione dei giudici di merito è contraria all'esigenza manifestata nel «considerando» n. 21 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/103/CE

del 16/9/2009, «concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità», secondo cui «è necessario accordare ai membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, almeno per quanto riguarda i danni alle persone». Alla luce di tale principio rilevano che non v'è ragione per non accordare ad essi ricorrenti, quali figli dell'ing. ██████████ assicurato e conducente (e in via meramente presuntiva anche responsabile), una protezione analoga a quella della madre, che nel caso rivestiva la posizione di persona terza trasportata nel senso letterale del termine.

Contestano infine la validità dell'argomento speso in sentenza secondo cui resta comunque ad essi ricorrenti la possibilità di agire con procedura di risarcimento ordinaria, osservando che un tale argomento trascura di considerare che:

- anche la persona trasportata ha la stessa possibilità;
- posizione di soggetto debole, meritevole della tutela rafforzata approntata dall'art. 141 cod. ass., è anche quella dei congiunti del trasportato;
- l'avversata soluzione consentirebbe comunque ai congiunti del trasportato di agire ex art. 141 cod. ass. *iure successionis*, ciò che confliggerebbe anche con il divieto della c.d. parcellizzazione delle azioni;
- nel caso di specie, in particolare, essendo l'incidente avvenuto in acque croate, l'azione ordinaria comporta per essi ricorrenti la necessità di affrontare una costosa azione in un paese straniero, con l'applicazione di più sfavorevoli parametri risarcitori.

2. Con il secondo motivo, in subordine, per il caso in cui non venga accolta l'auspicata interpretazione estensiva della norma, i ricorrenti censurano la sentenza d'appello per aver ritenuto, conformemente al primo giudice, manifestamente infondata la

dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 cod. ass., in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede che l'azione giurisdizionale ivi prevista sia consentita *iure proprio* agli stretti congiunti del terzo trasportato deceduto a causa del sinistro: questione che, dunque, ripropongono in questa sede assumendo l'insussistenza di una valida ragione che giustifichi la limitazione dello strumento di tutela previsto dalla detta norma alla sola categoria dei terzi trasportati e la conseguente discriminazione rispetto ai loro prossimi congiunti.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e mancata applicazione degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., nonché degli artt. 122 e 141 cod. ass., per avere la Corte d'appello ritenuto che correttamente il tribunale non avesse preso in esame la riferibilità causale della pretesa risarcitoria all'ordinaria azione risarcitoria ex artt. 2043 e 2054 cod. civ., e ciò perché gli attori avevano espressamente esercitato l'azione diretta ex art. 141 cod. ass..

Rilevano che l'azione risarcitoria ordinaria (che entrambi i giudici di merito hanno sottolineato spettare ad essi ricorrenti, su ciò basando la ritenuta compatibilità a costituzione della interpretazione letterale dell'art. 141 cod. ass.) non veicolerebbe domande diverse da quelle formulate nel presente giudizio, né basate su presupposti di fatto diversi.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano infine, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., in relazione alla disposta condanna alle spese.

Deducono che, anche in ipotesi di conferma delle statuizioni di merito, si rivelerebbe comunque ingiusta la mancata compensazione delle spese, il cui onere viene a colpire pesantemente i ricorrenti già danneggiati dalla morte di entrambi i genitori e privati del loro

supporto anche economico.

Rimarcano che vi sarebbero peraltro ampie ragioni per la compensazione integrale, trattandosi di questione del tutto nuova, affrontata solamente, con esiti opposti, in pochi precedenti della giurisprudenza di merito.

5. È infondato il primo motivo.

5.1. L'art. 141 cod. ass. introduce uno strumento di tutela non innovativo quanto al fondamento della responsabilità che con esso può essere fatta valere — come la giurisprudenza di questa Corte ha ormai chiarito si tratta infatti pur sempre di una responsabilità per colpa, ancorché presunta, e in tal senso non dissimile da quella prevista ex art. 2054 cod. civ. (esaustiva sul punto Cass. 13/02/2019, n. 4147; ma v. già, in motivazione, Cass. 26/04/2017, n. 10220; cfr. anche Corte cost. Ord. 13/06/2008, n. 205; Id., Ord., 23/12/2008, n. 440) — e tuttavia certamente agevolato in relazione agli oneri di allegazione e prova: l'azione risarcitoria diretta è infatti concessa al terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, salva l'ipotesi del caso fortuito, «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti», con evidente deroga pertanto ai principi generali in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di responsabilità extracontrattuale.

Lo scopo della norma, come è stato detto, «è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro» (Cass. 30/07/2015, n. 16181).

L'obbligo risarcitorio sorge dunque in presenza dei seguenti presupposti di fatto: a) esistenza di un contratto di assicurazione per la r.c.a. (coprente anche il trasportato a qualsiasi titolo ex art. 122 cod. ass., norma applicabile anche ai natanti in virtù del richiamo

operato dall'art. 123, comma 4, cod. ass.); b) danno subito dal terzo trasportato in conseguenza di un sinistro. In ossequio al disposto dell'art. 2697 cod. civ., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (Cass. 13/10/2016, n. 20654). Egli però non deve anche allegare e provare la responsabilità del vettore, incombando piuttosto all'assicuratore di quest'ultimo, onde liberarsi dall'obbligo di risarcire il danno, eccepire e provare il caso fortuito, che può essere rappresentato anche dall'esclusiva responsabilità della causazione del sinistro del veicolo antagonista (v. Cass. n. 4147 del 2019, cit.).

5.2. Ciò premesso, è da escludere anzitutto che la lettera della legge consenta l'estensione del suo campo di applicazione a danneggiati diversi dal terzo trasportato: oltre al significato proprio del termine, appare non superabile il ripetuto riferimento al «veicolo a bordo del quale (il danneggiato) si trovava al momento del sinistro».

Ma è anche da escludere che la norma sia suscettibile di applicazione analogica.

La portata certamente innovativa della norma — ancorché apprezzabile, come detto, non con riferimento al fondamento della responsabilità, ma sul piano degli oneri di allegazione e prova gravanti sul soggetto (il terzo trasportato) cui è attribuito il potere di azione diretta ai fini del risarcimento del danno — conferisce alla stessa carattere eccezionale, che osta ad una sua applicazione analogica a casi non espressamente previsti.

In tal senso si è del resto già espressa questa Corte rilevando, secondo indirizzo cui si intende qui dare continuità, che l'estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati,

appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell'art. 14 prel., in quanto l'art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall'accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all'applicabilità in via analogica (Cass. 08/02/2019, n. 3729).

6. Escluso dunque che la norma si presti ad una interpretazione estensiva o ad un'applicazione analogica a casi diversi da quello espressamente previsto (danno subito in conseguenza di sinistro dal terzo trasportato) e segnatamente a quello qui in esame (danni subiti *iure proprio* dai prossimi congiunti del terzo trasportato, deceduto in conseguenza del sinistro), occorre valutare se la norma, così tassativamente interpretata, si esponga a sospetto di illegittimità costituzionale, come dedotto dai ricorrenti con il secondo motivo.

Reputa il Collegio che al quesito debba darsi risposta negativa, per il dirimente rilievo della irrilevanza della questione nella fattispecie in esame (art. 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87).

6.1. Come testé evidenziato la responsabilità che il terzo trasportato può far valere con l'azione diretta ex art. 141 cod. ass. è pur sempre una responsabilità per colpa.

Si tratta, come detto, di uno strumento aggiuntivo di tutela, diretto ad agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice.

Il *proprium* della norma è però solo di tipo processuale (esauendosi per l'appunto nel sollevare il terzo trasportato, danneggiato, dall'onere di allegare la responsabilità dell'assicurato e di provare le modalità del sinistro), non sostanziale (restando esclusa la responsabilità dell'assicuratore del vettore ove sia certa *a priori* ovvero si accerti, in virtù di eccezione e prova offerta dall'assicuratore, l'assenza di colpa dell'assicurato).

Ciò è chiaramente evidenziato dal legislatore già, e non a caso,

nell'*incipit* della disposizione, attraverso il richiamo, in apertura del comma 1, al «caso fortuito» come limite della responsabilità, che scatta infatti «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito».

La norma non fornisce alcun elemento testuale che consenta di allontanarsi, nel caso specifico, dalla nozione di «caso fortuito» da sempre accolta nel linguaggio giuridico, come comprendente non soltanto le cause naturali ma anche le condotte umane — compresa quella del danneggiato — cui l'autonomia e la imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa assorbente, ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti (v. *ex plurimis*, tra gli arresti massimati più recenti: Cass. n. 4147 del 2019, cit.; Cass. 01/02/2018, n. 2477; 31/10/2017, n. 25837; 18/09/2015, n. 18317; 19/05/2011, n. 11016; 07/04/2010, n. 8229; 05/12/2008, n. 28811; 30/10/2008, n. 26051; 08/05/2008, n. 11227; 19/02/2008, n. 4279).

Come è stato poi efficacemente evidenziato, e va qui ribadito, «non è strutturalmente logico ritenere che il concetto di caso fortuito sia "tradotto" e ridotto più avanti nel comma, con l'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro". La responsabilità dell'assicuratore è già stata circoscritta nella precedente parte del comma, come si è appena evidenziato: il terzo trasportato è risarcito dall'assicuratore del vettore "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito".

«L'inciso sull'accertamento della responsabilità comunque non si riferisce, a ben guardare, al contenuto di un concetto di diritto sostanziale come è il caso fortuito; si riferisce, invece, a un profilo processuale, l'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro.

«L'elemento sostanziale lo precede, giuridicamente e logicamente: prima di tutto deve essere escluso il caso fortuito - ovvero deve ritenersi sia che il sinistro non sia derivato da un evento

naturale imprevedibile sia che la condotta dell'altro conducente (o degli altri conducenti) o la condotta del trasportato non siano state la causa esclusiva del sinistro -, il che significa che la compagnia del vettore deve risarcire; dopo di che, in una situazione quindi di corresponsabilità (a parte l'ipotesi ... di responsabilità del solo vettore), si procede "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", ovvero non rientra nel *thema decidendum* il grado di ripartizione.

«E non per nulla, infatti, questo inciso si riferisce ad una responsabilità non di uno, ma di più soggetti ...» (Cass. n. 4147 del 2019, cit.).

6.2. Queste essendo le regole di diritto sostanziale e processuale desumibili dalla disposizione, può accadere che:

a) il danneggiato nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello scontro tra due veicoli o natanti, in uno dei quali viaggiava come trasportato; l'assicuratore del vettore non eccepisca ovvero non riesca a provare l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato nei limiti dettati dalla norma;

b) il danneggiato (terzo trasportato) nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello stesso; l'assicuratore del vettore eccepisca e provi l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso, l'assicuratore del vettore nulla dovrà al danneggiato;

c) il danneggiato (terzo trasportato) deduca egli stesso l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista ovvero descriva il sinistro in termini che tale esclusiva responsabilità chiaramente implicano, ma nondimeno pretenda il risarcimento dall'assicuratore

del vettore: anche in tal caso la domanda risulterà non accoglibile, risultando già acquisita al processo, in ragione delle stesse allegazioni dell'attore, l'estraneità della fattispecie dedotta all'ambito di operatività della norma (versandosi al di là del limite da essa stessa posto del «caso fortuito»).

Ne discende che, nel caso in esame, intanto potrebbe apprezzarsi la rilevanza della questione di legittimità costituzionale posta dai ricorrenti, in quanto (possa ritenersi che) si verta nella prima ipotesi, posto che, ove invece si verta nella seconda o nella terza, la norma comunque, a prescindere dal limite di titolarità dell'azione sospettato di incostituzionalità, non potrebbe trovare applicazione.

6.3. Ebbene gli elementi offerti dai ricorrenti non consentono di giustificare il convincimento della rilevanza della questione, nei termini detti.

Essi invero si limitano ad affermare (nell'illustrazione del terzo motivo, di cui appresso sarà detto) che «nell'eventuale azione "ordinaria" ... non proporrebbero nei confronti di [redacted] domande diverse da quelle formulate nel presente giudizio, né basate su presupposti di fatto diversi».

Si tratta con ogni evidenza di allegazione del tutto generica, inosservante dell'onere di specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

Può comunque soggiungersi che l'esame diretto degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, cui questa Corte ha diretto accesso trattandosi di questione di natura processuale (quella della esatta interpretazione del contenuto e della qualificazione della domanda: v. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), conferma la ricorrenza nella specie della terza delle ipotesi sopra elencate ed avvalora pertanto il giudizio di irrilevanza della questione posta di legittimità costituzionale.

A fondamento della pretesa azionata, nell'atto di citazione, si

legge infatti la seguente esposizione del fatto: «Il giorno 16 agosto 2011; la dott.ssa [redacted] madre degli attori si trovava a bordo della barca "[redacted]" ... di proprietà e condotta dal marito, ing. [redacted] mentre trascorrevano le ferie estive navigando in acque territoriali croate. Verso le ore 11 di detto giorno la "[redacted]" fu violentemente investita sul lato sinistro della poppa dal motoscafo [redacted] al cui timone era [redacted] [redacted] cittadino croato A seguito della forte collisione, che ha procurato anche gravi danni all'imbarcazione, con rottura dell'albero, è deceduta la dott.ssa [redacted] assieme ~~per~~ al marito che in quel momento si trovava al timone Con il presente giudizio gli attori intendono conseguire l'integrale risarcimento di tutti i danni da loro subiti a causa della morte della madre, dott.ssa [redacted] [redacted] avvenuta a seguito della terribile collisione con il motoscafo [redacted], che, provenendo dal senso inverso e tenendo la stessa rotta della barca a vela, malgrado una manovra d'emergenza posta in essere dall'ing. [redacted] investiva con estrema violenza sul lato sinistro la poppa della [redacted]. Gli effetti sono stati disastrosi e irreparabili: la prua dell'imbarcazione dell'[redacted] è andata a investire a gran velocità la poppa della barca a vela con violenza tale da distruggerne tutti i dispositivi, passando "attraverso" lo scafo e provocando la morte di entrambi i genitori degli attori».

Appare evidente che la descrizione del sinistro non solo non lascia emergere alcun elemento di sia pure concorrente responsabilità nell'occorso del conducente dell'imbarcazione ove si trovava, quale terza trasportata, la madre degli attori — il che risulterebbe indifferente ai fini in discorso — ma ben di più evidenzia una condotta del conducente dell'altra imbarcazione talmente gravemente colposa da risultare essa stessa implicitamente additata quale esclusiva causa del sinistro.

Ma univocamente indicativo in tal senso risulta quanto poi dedotto nella memoria ex art. 183, comma sesto, num. 1), cod. proc. civ.: ossia nella memoria che, secondo detta norma codicistica, è proprio deputata «alle precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte».

In tale sede, infatti, gli attori replicano alla eccezione di inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass. — opposta dalla convenuta proprio sull'assunto che tra le ipotesi di «caso fortuito» che tale applicabilità escludono debba essere ricompresa anche quella in cui il sinistro «è causato, come nel caso di specie, da fatto e colpa esclusivi dell'altro conducente» (enfasi aggiunta) — non contestando affatto tale premessa, ma limitandosi ad argomentare (implicitamente confermandola) circa la necessità di intendere la nozione di «caso fortuito», ai fini della ricostruzione della portata della norma, in termini più ridotti, come riferita esclusivamente a cause naturali, ovvero a «fattori eziologici estranei alla sfera di dominio delle parti»: interpretazione come sopra si è visto erronea e non condivisibile.

7. Le considerazioni testé esposte motivano evidentemente anche la valutazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso.

È ben vero che nella accolta lettura non innovativa, quanto al fondamento della responsabilità, dell'art. 141 cod. ass., una volta escluso il regime probatorio più favorevole, il giudice potrebbe/dovrebbe nondimeno scrutinare la domanda alla luce di quello ordinario ex art. 2054 cod. civ. e 144 cod. ass. e dunque verificare, nell'esercizio del potere/dovere di autonoma qualificazione della domanda, se sono allegati e provati sufficienti elementi circa le modalità del sinistro perché la responsabilità del vettore e il conseguente obbligo solidale del suo assicuratore possano essere comunque affermati.

Nel caso di specie tuttavia come detto: a) anzitutto, i ricorrenti non supportano l'affermazione secondo cui i fatti esposti nella

domanda introduttiva valevano a giustificare la riferibilità causale della pretesa risarcitoria anche all'ordinaria azione risarcitoria ex artt. 2043 e 2054 cod. civ.; b) la diretta lettura degli atti introduttivi conduce piuttosto al convincimento contrario, risultando implicitamente postulata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'imbarcazione investitrice (a nulla potendo rilevare eventuali argomenti divergenti successivamente introdotti nel prosieguo del giudizio, dopo il maturare delle preclusioni relative ai poteri di allegazione).

8. È infine inammissibile anche il quarto motivo.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11/01/2008, n. 406 e succ. conff.).

Nel caso di specie non è dubbio che l'esito finale della lite segni una soccombenza degli odierni ricorrenti; ciò certamente esclude, in base al suesposto principio, che possa avere ingresso nella presente sede la doglianza di mancata compensazione, neppure parziale, delle spese del giudizio di merito.

9. In ragione delle considerazioni che precedono deve in definitiva pervenirsi al rigetto del ricorso.

Avuto tuttavia riguardo alla novità delle questioni trattate si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24

dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso il 27/3/2019


Il Consigliere estensore

(Emilio Iannello)



Il Presidente

(Roberta Vivaldi)



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 27 Mar 2019

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

